

STATUTO

ABC DOMICILIARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERATE LC VIA MOMOLO
BONFANTI PALAZZI 13
Numero REA: LC - 313174
Codice fiscale: 03316610132
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL N° 24833/16961
DI REP.RIO



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita con sede nel comune di Merate (Lc) la società
cooperativa denominata -----

-----"ABC Domiciliare Società cooperativa sociale"-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-
sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-
le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma lett.
a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.---

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della



Paolo Panzeri
NOTAIO

quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
zi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
liane.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-
finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-
ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si
propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio
alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie ema-
nate ed emanande.-----

La cooperativa si propone i seguenti scopi:-----

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa
e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospeda-
li, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di
villeggiatura, e simili ad anziani, ammalati, disabili ed ai
degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di colla-
boratori non soci;-----

2) fornire servizi di trasporto ad anziani, ammalati, disabili
e minori con l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo;-----

3) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e
qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni

	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;-----	
	4) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela del-	
	la persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, e simili per	
	conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di	
	servizi;-----	
	5) favorire la formazione professionale dei propri soci trami-	
	te appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazio-	
	ni che i soci svolgono presso terzi;-----	
	6) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le pro-	
	prie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie ca-	
	pacità e della sua dichiarata disponibilità;-----	
	7) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-	
	determinazione;-----	
	8) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed	
	emanande;-----	
	9) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,	
	biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti	
	ed attività socio - culturali);-----	
	10) la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per	



Paolo Panzeri
NOTAIO

minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anzia-

ni;-----

11) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case al-

bergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili

psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assisten-

za familiare;-----

12) la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna

o residenziale temporanea;-----

13) l'organizzazione di soggiorni vacanze;-----

14) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei ser-

vizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture so-

ciali scolastiche e parascolastiche e di quant'altro può esse-

re necessario per assicurare condizioni materiali e sociali

che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed

il libero ed armonico sviluppo del bambino;-----

15) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di

studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessa-

ria al conseguimento degli scopi sociali;-----

16) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle

persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini cono-

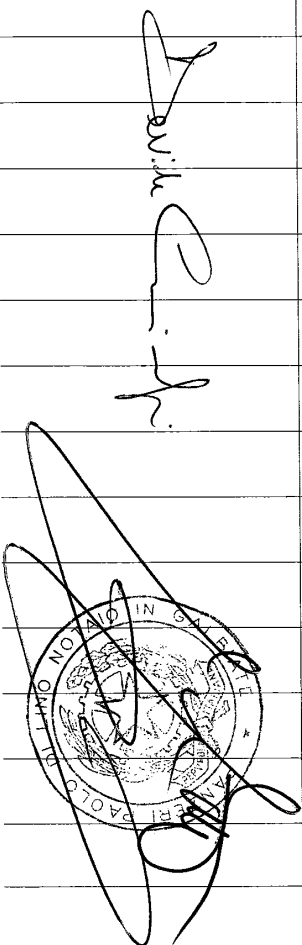
scitive;-----

17) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -

assistenza e Tele - medicina;-----

18) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici

marini, montani e termali;-----

	19) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;-----	
	20) l'assistenza domiciliare integrata, che potrà essere orga-	
	nizzata e gestita anche in convenzione con personale specia-	
	lizzato;-----	
	21) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani,	
	dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;-----	
	22) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;-----	
	23) il servizio di segretariato sociale e informagiovani;-----	
	24) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-	
	sanitario nelle scuole;-----	
	25) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospeda-	
	liere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili	
	a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a	
	fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di	
	recupero funzionale e sociale.-----	
	La cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività aven-	
	te obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione au-	
	tonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto	
	della Legge 142/2001.-----	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e	
	con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative	
	- 6 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

caso per caso.-----

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.-----

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:-----

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;-----

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991),

commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla Legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.-----

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,



Paolo Panzeri
NOTAIO

ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendali, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci operatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di

iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) soci di comunità, persone che nel pieno rispetto dei principi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali contribuiscono e partecipano alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale e valoriale della Cooperativa stessa.-----
Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della



Paolo Panzeri
NOTAIO

cooperativa.-----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice

civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di



Paolo Panzeri
NOTAIO

recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-

ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei

soci cooperatori.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-

gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se

trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

zione e capacità professionale, delle specifiche competenze

possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-

scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore

ai limiti di legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e 39 del presente

statuto e di presa visione effettiva del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di Fax;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo



Paolo Panzeri
NOTAIO

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

17 di 51



Paolo Panzeri
NOTAIO

missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari è libero.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Or-

gano amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal-

la ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni

la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con

avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di

preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o

nei contratti di lavoro instaurati.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

cio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che ab-

bia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la

cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato



Paolo Panzeri
NOTAIO

in via definitiva l'attività di volontariato;-----

b) risultati gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto

di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 13 (Rimborso della quota)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-



Paolo Panzeri
NOTAIO

sione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni

dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 15 (Soci sovventori)-----
Ferre restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----
La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.-----

Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a

25 di 51



Paolo Panzeri
NOTAIO

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 1 (uno) anno dalla loro ammissione o l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote ai sensi del precedente articolo, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

27 di 51

	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;-----	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	Art. 23 (Ristorni)-----	
	- 27 -	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo Am-	
	ministrativo, sulla base dei seguenti criteri considerati sin-	
	golarmente o combinati tra loro:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno-----	
	- qualifica professionale-----	
	- compensi erogati-----	
	- tempo di permanenza in cooperativa-----	
	- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	- 28 -	

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.-----

-----TITOLO VI-----

---DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA---

Art. 24 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;-
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;-----
- c) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo amministrativo; -----
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo;-----
- e) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato;-----
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----	
	h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;-----	
	i) l'eventuale stato di crisi aziendale;-----	
	j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regola-	
	menti interni;-----	
	k) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di controllo, qualora nominato;-----	
	l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.-----	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)-----	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al suc-	
	cessivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi	
	previsto, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'Organo amministrativo.-----	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito do-	
	cumento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----	
	- 30 -	

	- l'argomento oggetto della decisione; -----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;-----	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione; -----	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari. -----	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario.-----	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel	
	quale dovrà risultare con chiarezza: -----	
	- l'argomento oggetto della decisione; -----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	- 31 -	

	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta	
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione. -----	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperato-	
	re o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.-----	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conserva-	
	ti presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque	
	anni.-----	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.-----	
	Art. 26 (Assemblee) -----	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f),	
	h), i) e j) del precedente articolo 24, nonché in materia di	
	ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal	
	- 32 -	

presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, qualora nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut-	
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.-----	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28.-----	
	Art. 28 (Voto ed intervento)-----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.-----	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	- 34 -	

	montare della sua partecipazione.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che: -----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; -----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno; -----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	- 35 -	

	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente della Cooperativa.-----	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre)	
	soci.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.-----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.-----	
	- 36 -	

	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	Legge.-----	
	Art. 30 (Amministrazione) -----	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7	
	(sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente.-----	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. -----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	Art. 31 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto) -----	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle	
	riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.-----	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	- 37 -	

	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per	
	iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Con-	
	siglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----	
	- l'argomento oggetto della decisione; -----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;-----	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della lo-	
	ro contrarietà o astensione.-----	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto	
	viene considerata come voto contrario. -----	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro rife-	
	rimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per	
	tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede del-	
	la società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.-----	
	- 38 -	

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli Amministratori. -----

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, e all'Organo di controllo, se nominato, indicando:-----

- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; -----

- la data in cui si è formulata la decisione; -----

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.-----

Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)-----

In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e l'approvazione del progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza

	collegiale. -----	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;-----	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	- 40 -	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta.-----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri e all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-	
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-	
	do della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)-----	
	- 41 -	

	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla Legge.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.-----	
	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo) -----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.-----	
	- 42 -	

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio.-----	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori) -----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato. -----	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.-----	
	Art. 36 (Rappresentanza)-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	- 43 -	

	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.-----	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)-----	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti. -----	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assem-	
	blea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad	
	esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affida-	
	to anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non di-	
	versamente deliberato. -----	
	Si applica l'art. 2477 c.c.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)-----	
	- 44 -	

	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	dall'Organo di controllo, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.-----	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)-----	
	Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	- 45 -	

	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;---	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	- 46 -	

	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.-----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento e LIQUIDAZIONE-----	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)-----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	- 47 -	

	ziale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;-----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Art. 42 (Regolamenti) -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecni-	
	- 48 -	

ci, se verranno istituiti.-----

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ---

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 44 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice

civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
limitata.-----

David C. L.
